



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS" TREVIGLIO
Viale Partigiano 25 - 24047 Treviglio (BG) - Tel 0363/307056 Fax 0363/49031
e-mail: bgic8ae00e@istruzione.it - pec: bgic8ae00e@pec.istruzione.it
<http://www.icdeamicistreviglio.it>
codice fiscale 93045780165 codice ministeriale BGIC8AE00E

CRITERI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA SECONDARIA

Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, deve essere prima accertata la validità dell'anno scolastico, conseguita con una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe, sulla base dei criteri deliberati dal collegio dei docenti.

Premesso che **la non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento**, i docenti del consiglio di classe valuteranno la possibilità di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse insufficienze diffuse e/o gravi, nonostante siano stati attivati interventi di recupero o sostegno (anche attraverso l'utilizzo di mezzi dispensativi e compensativi), dei quali dovrà essere fatta precisa ed esplicita menzione nel verbale di scrutinio.

Nel decidere la non ammissione il consiglio di classe prenderà in considerazione i seguenti elementi:

- condizioni soggettive, anche temporanee, o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti dell'apprendimento (es. problemi di salute, difficoltà nel nucleo familiare, trasferimento o recente immigrazione...)
- percorso scolastico pregresso, con particolare riferimento a precedenti non ammissioni
- processo di maturazione dell'alunno rispetto alla situazione di partenza
- regolarità della frequenza scolastica
- costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa
- assunzione di comportamenti responsabili verso le regole e i doveri scolastici
- possibilità di colmare le lacune anche attraverso un lavoro estivo di recupero e di raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo
- positività dell'inserimento dell'alunno in un contesto scolastico diverso da quello frequentato

Esaminati gli aspetti sopra elencati, la non ammissione alla classe successiva è decisa dal consiglio di classe con deliberazione assunta a maggioranza; il voto di non ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale; in caso di parità, prevale il voto del presidente del consiglio di classe.

Deliberato dal collegio docenti del 23 maggio 2018 con delibera n° 22